

## CLVI.

## TORNATA DEL 13 MAGGIO 1904

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Comunicazione di una lettera del Prefetto di Palazzo — Giuramento del senatore Siccardi — Partecipazione di un dispaccio del senatore Facheris, e rinvio della votazione per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta per la marina militare — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi sulla preparazione e vendita del chinino di Stato e sulla malaria » (N. 302) — Non ha luogo discussione generale — Sull'art. 1, comma 2, parlano i senatori Maragliano e Di Marzo, relatore dell'Ufficio centrale, e l'onorevole Giolitti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno — L'art. 1 è approvato, e senza discussione si approvano pure gli articoli 2, 3 e 4 — Il senatore Di Marzo fa una raccomandazione a nome dell'Ufficio centrale — Gli risponde l'onorevole Giolitti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Il progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Sistemazione dei locali occupati dagli Uffici dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi nell'ex-convento della Minerva » (N. 317) — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica » (N. 294) — Nella discussione generale parlano il senatore Del Zio, l'onorevole Rava, ministro di agricoltura, industria e commercio, e il senatore Blaserna, relatore dell'Ufficio centrale — La discussione generale è chiusa — Senza discussione si approvano i tre articoli del disegno di legge con la relativa tabella, rinviandolo allo scrutinio segreto — Si approva pure un ordine del giorno del senatore Del Zio, modificato in seguito alle dichiarazioni del Governo — Per la interpellanza del senatore Strozzi, che ne sollecita la discussione, parlano l'onorevole Giolitti, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e il senatore Blaserna, proponendone il rinvio — Approvazione del progetto di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Carfizzi (provincia di Catanzaro) » (N. 319) — Approvazione del progetto di legge: « Aggregazione del comune di Ronco all'Adige al II Mandamento di Verona » (N. 321) — Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta, e risultati di essa.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri di agricoltura, industria e commercio, della guerra, delle poste e telegrafi, e del tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Comunicazione di una lettera  
del Prefetto di Palazzo.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura di una lettera pervenuta alla Presidenza dal prefetto di Palazzo.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« Roma, 12 aprile 1904.

« Eccellenza,

« Ho avuto l'onore di rendermi interprete presso le Loro Maestà il Re e la Regina dei

sentimenti di affettuosa devozione e dei voti espressi da V. E. a nome di codesto Alto Consesso per l'annuncio del nuovo evento che allieterà la Real Famiglia.

« Gli Augusti Sovrani, sensibili alla manifestazione cortese e reverente loro offerta, desiderano siano rese sentite grazie alla E. V. ed a tutti coloro che a Lei si associarono nella spontanea e gradita dimostrazione. Mi è grato porgerle, Eccellenza, gli atti della mia massima considerazione.

« Il prefetto di Palazzo  
« f.º GIANNOTTI ».

#### Giuramento del senatore Siccardi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il neo-senatore Siccardi, prego i signori senatori Di Marzo e Del Zio a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Siccardi viene introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor senatore Siccardi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Partecipazione di un dispaccio del senatore Facheris, e rinvio della votazione per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta per la marina militare.**

PRESIDENTE. Devo dare lettura al Senato di un dispaccio telegrafico pervenutomi dal senatore Facheris, così concepito:

« Apprendo nomina Commissario inchiesta marina. Gratissimo tanto onore e fiducia colleghi signori senatori, spiacevoli dover significare, condizioni personali salute, devo declinare incarico, rassegnando Eccellenza Vostra mie dimissioni ».

Se il Senato nulla ha in contrario, do atto al senatore Facheris delle sue dimissioni.

Domani si procederà alla nomina di un altro Commissario in sua sostituzione.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Poichè si è preso atto delle dimissioni del senatore Facheris, per non fare due votazioni, proporrei di rimandare a domani la

nomina dei due Commissari in sostituzione dei senatori Vacchelli e Facheris.

PRESIDENTE. Sono agli ordini del Senato, specialmente in questa materia. (*Si ride*).

Come i colleghi hanno inteso, il senatore Cefaly propone di rinviare la votazione per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta per la marina militare, che è all'ordine del giorno, perchè il Senato possa procedere insieme, domani, alla nomina dei due Commissari in sostituzione dei senatori Facheris e Vacchelli.

Non sorgendo obiezioni, la proposta s'intenderà approvata.

**Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi sulla preparazione e vendita del chinino di Stato e sulla malaria » (N. 302).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che ha per titolo: « Modificazioni alle leggi sulla preparazione e vendita del chinino di Stato e sulla malaria ».

Prego di dar lettura di questo progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 302).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggerò.

#### Art. I.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, per la vendita del chinino per conto dello Stato, sono modificati come appresso:

Art. 1. — Il Ministero delle finanze è autorizzato a vendere al pubblico il solfato e il bisolfato, l'idroclorato e il bicloroidrato di chinino e gli altri sali di chinino che verranno stabiliti per decreto Reale, udito il Consiglio superiore di sanità, col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle private; e, per tale scopo, ad acquistare i detti sali, già lavorati e trasformati secondo le norme di cui nell'art. 2, oppure a farli lavorare e trasformare, nonchè ad acquistare direttamente dai produttori o far acqui-

stare la materia prima, al prezzo determinato secondo l'art. 6, e far fabbricare il chinino stesso, anche stipulando contratti a partiti privati, con una o più ditte, per un periodo non superiore a cinque anni; e ciò a senso dell'art. 4 della legge sull'amministrazione e contabilità dello Stato (testo unico).

Saranno escluse dallo spaccio dei sali di chinino le rivendite delle private poste a distanza inferiore a 500 metri dalla più vicina farmacia e dal più vicino armadio farmaceutico, che abbiano assunto ed esercitino lo spaccio del chinino fornito dallo Stato, a norma di quanto stabilirà il regolamento di cui all'art. 10.

Gli aggi di rivendita da concedersi ai farmacisti potranno essere superiori a quelli stabiliti per gli esercizi di rivendita delle private.

Il regolamento, di cui all'art. 10, determinerà i modi e le norme onde il chinino sarà fornito dal Ministero delle finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico.

Art. 2. — Il solfato, il bisolfato, l'idroclorato, il bicloridrato e gli altri sali di chinino dovranno essere preparati secondo le norme stabilite dalla Farmacopea ufficiale italiana e confezionati in tavolette o in altra forma da stabilirsi dal Ministero delle finanze, udito il Consiglio superiore di sanità.

Le tavolette saranno contenute in numero di dieci, del peso di centigrammi venti ciascuna, in tubetti di materia inalterabile, ermeticamente chiusi e muniti di contrassegni precisi all'esterno.

I campioni saranno approvati dal Consiglio superiore di sanità.

Il prezzo di vendita al pubblico sarà, per ogni tubetto, non superiore a quaranta centesimi per l'idroclorato e bicloridrato, e a centesimi trentadue per il solfato e bisolfato.

Art. 4. — In apposito capitolo del bilancio dell'entrata sarà iscritto il provento lordo della vendita prevista per ciascun esercizio finanziario.

In appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno iscritti gli stanziamenti seguenti:

a) per la compra della materia prima, e dei sali di chinino da lavorare o trasformare, e per le spese occorrenti alle rispettive lavorazioni o trasformazioni, nonchè per l'acquisto dei sali già lavorati e trasformati;

b) per le spese d'ufficio e per quelle relative al personale, alle analisi ed ai trasporti nell'interno del Regno, da sostenersi direttamente dalla Direzione generale delle private;

c) per l'aggio di rivendita;

d) per un'assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita, da erogarsi a sensi degli articoli 5 e 7 di questa legge.

Art. 5. — La somma corrispondente al beneficio netto che deriverà dalla vendita del chinino e che sarà accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, verrà impegnata, come residuo passivo, su uno speciale capitolo di spesa obbligatoria da istituirsi nel bilancio del Ministero delle finanze colla denominazione: «*Sussidi per diminuire le cause della malaria*» ed erogata a questo scopo negli esercizi successivi.

Art. 6. — Il prezzo del solfato di chinino, di servire di base allo stanziamento di cui al comma a) dell'art. 4, sarà determinato in misura non superiore alla media dei corsi dell'Unit, secondo le quotazioni ufficiali del mercato di Amsterdam, verificatesi durante l'ultimo esercizio finanziario.

Art. 7. — Nel caso di aumento del prezzo del solfato di chinino, si provvederà in ogni esercizio alla eventuale deficienza dello stanziamento, iscritto nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze al capitolo di cui al comma a) dell'art. 4, mediante prelevamenti dal fondo corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita e conseguente riduzione dello stanziamento di cui al comma d) dello stesso art. 4, da farsi nel modo e con le forme prescritte per le spese obbligatorie e d'ordine dal terzo comma dell'art. 38 della legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Egual procedimento dovrà seguirsi alla chiusura di ogni esercizio finanziario, per la imputazione del fondo occorrente al capitolo da istituirsi a norma dell'art. 5.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Mi permetto di fare una riflessione a proposito del comma 2° e 3° dell'art. 2, laddove si dice: «*Le tavolette saranno contenute in numero di 10 ecc.*» e in ultimo si aggiunge: «*I campioni saranno approvati dal Consiglio superiore di sanità.*»

Ora io prego l'onorevole ministro dell'interno a seguirmi nelle semplici riflessioni che faccio al riguardo.

Non intendo certo in questo momento proporre una modificazione all'articolo, ma dopo quanto è succeduto relativamente a questa disposizione per l'addietro, parmi necessario che una voce si levi di qui, su questo argomento.

L'intromissione del Consiglio superiore di sanità in maggioranza incompetente per l'approvazione dei campioni, è una misura la quale non regge, a parer mio, alla critica. I campioni di un medicinale non hanno bisogno di un collegio che li giudichi; per giudicarli fa bisogno di un chimico che li esamini ed assuma la responsabilità dell'esame suo; altrimenti si verrà a creare una situazione di cose, la quale darà luogo ad inconvenienti per l'avvenire come ne ha già dati per il passato.

L'onorevole ministro questi inconvenienti li conosce, giacchè in un concorso bandito per la provvista del chinino in base alle norme stabilite dalla farmacopea del Regno, sebbene (come risultò da perizie e controperizie) risultasse rispondente alle esigenze della farmacopea, il Consiglio superiore di sanità lo ha respinto.

Avrà avuto le sue ragioni per far ciò; io non entro nei giudizi dei tecnici di quell'alto consesso, ma entro nella procedura e dico: non si tratta giudicare se il chinino serva o no contro la malaria; si tratta di vedere se i fornitori presentano chinino più o meno buono, del chinino che abbia quella necessaria purezza che deve avere a norma dei capitolati d'appalto.

Ora questa purezza non può essere decisa da un collegio in una forma assoluta ed insindacabile, ma invece deve essere appurata da un chimico, che abbia ed assuma tutte le responsabilità, nei contraddittori, inerenti al suo giudizio.

Realmente questa ingerenza del Consiglio superiore non si spiega, dal momento che il Ministero delle finanze ha un ufficio chimico competentissimo per gli esami relativi.

Ed allora perchè ad esempio non si fanno approvare i campioni di sale dal Consiglio superiore di sanità? Perchè non si fa vedere se il tabacco contiene più o meno di nicotina, e sia più o meno dannoso ai consumatori?

Se un fornitore presenta un sale di chinino il quale corrisponda alle norme dei capitolati e viene rifiutato, con delle perizie in contraddittorio si può rettificare il giudizio e questi può far valere le proprie ragioni.

Quando, invece, si ha un giudizio pronunciato dal Consiglio superiore di sanità, che non deve dar ragione dei suoi deliberati, si apre l'adito a possibili inconvenienti.

Di queste riflessioni mie l'onorevole ministro potrà tenere conto ulteriormente, ma ho creduto opportuno farle qui oggi, dopo quello che si è verificato già in addietro.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. Maragliano non approva la disposizione dell'articolo 2 secondo la quale i campioni dei vari sali di chinino, debbono essere approvati dal Consiglio superiore di sanità. Come ha ricordato lo stesso senatore Maragliano, in passato è avvenuto che, non essendo stati approvati prima i campioni di chinino, ma essendosi fatta senz'altro l'asta per la fornitura, da parte di taluni offerenti vennero commesse delle enormi frodi, perchè presentavano una materia che non era chinino, ma una pura e semplice falsificazione del chinino. Si riconobbe allora essere indispensabile che l'asta si aprì dopo determinato il campione, che deve servir di norma per giudicare se la merce somministrata è quella che si deve amministrare a termini del capitolato. La determinazione adunque del campione serve ad impedire che si ripeta quel tentativo di frode gravissimo, che fu cercato di commettere a danno non solo della finanza, ma della sanità pubblica. Ora, ammessa questa necessità, qual è il corpo che più competentemente può scegliere il campione? È parso alla Camera e al Governo che fosse il Consiglio superiore di sanità. Dice il senatore Maragliano: ma il Consiglio superiore di sanità non è composto di chimici. È verissimo, è composto di medici, i quali sanno quale è la qualità di chinino che occorre affinché si possa ottenere l'effetto curativo che si vuole.

Il determinare poi se la merce presentata corrisponda o no al campione sarà ufficio del chimico. Il Consiglio superiore di sanità non

fa l'esame chimico, ma determina soltanto il campione che deve servir di base all'asta. E ciò è tanto più necessario, perchè per effetto dell'articolo primo della legge non si limita più la fornitura al solo bisolfato e idroclocrato, come era secondo la legge antica, ma si ammette anche che possa esser fornita qualunque altra forma di sale di chinino che possa essere stabilito per decreto Reale, udito il Consiglio superiore di sanità, perchè molti altri preparati di chinino si è riconosciuto che possono avere in alcuni casi specialissima efficacia. Quando la fornitura si può estendere ad una quantità di sali diversi, sorge la necessità ancora più evidente che sia determinato il campione di un Corpoc ompetente. In sostanza, questa legge oltre ai diversi suoi fini, tende anche ad impedire che si rinnovino delle frodi che erano state tentate su larga scala, e che furono sventate unicamente, perchè i laboratori di Sanità del Ministero dell'interno hanno fatto esattamente il loro dovere.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che ha dato relativamente al significato di questo comma. Le spiegazioni sue ne chiariscono bene il concetto. E se il campione che deve essere approvato dal Consiglio superiore di sanità, è quello sul quale viene fatta l'asta, non ho nulla a dire. Ma il significato potea essere differente e l'articolo potea essere invece compreso nel senso che i campioni dei sali che vengono presentati dai fornitori dovessero essere approvati dal Consiglio superiore di sanità, ad appalto chiuso. È su questo punto che mi piace di avere provocato le chiare e precise dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno. Del resto io non ho mai messo in dubbio che gli Uffici tecnici del Consiglio superiore di sanità abbiano fatto il loro dovere. La mia osservazione si riferiva ad una questione di pura procedura e sono lieto di essere concorde coll'onorevole ministro nel ritenere che il controllo del chinino presentato dai fornitori spetta ai chimici, che devono appurare se corrisponda al campione approvato dal Consiglio superiore.

DI MARZO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARZO, *relatore*. A quel che ha detto l'onorevole ministro dell'interno, mi permetta il senatore Maragliano di aggiungere poche parole.

L'art. 2 della legge del 23 dicembre 1900 dispone che i sali di chinino, messi in vendita dal Governo, siano preparati secondo le norme stabilite dalla Farmacopea ufficiale, confezionati in tavolette, o in altra forma, di dose determinata, chiusi in tubetti di materia inalterabile e muniti di contrassegni precisi all'esterno; dispone inoltre che i campioni siano approvati dal Consiglio superiore di Sanità, tanto per i sali stessi quanto per la loro foggia e custodia.

Il Consiglio, si sa, è chiamato per legge a dare il suo giudizio intorno a qualsiasi farmaco, che si voglia ammettere nella Farmacopea ufficiale; del Consiglio è prescritto facciano parte due chimici, e quasi tutti i suoi membri sono, com'è naturale, de' medici, intendenti di chimica e di farmacologia. Converrà quindi il senatore Maragliano, che la competenza del Consiglio, anche in quanto a' sali di chinino fatti preparare dallo Stato, non sia dubbia; si tratta, in fin de' conti, di esaminare se essi corrispondano alla formola dettata dallo stesso Consiglio, se siano ben confezionati e bene custoditi, e se abbiano quel grado di purezza che si richiede. La sua approvazione è una garanzia assolutamente necessaria, sia che i sali si comprino da privati industriali, sia che lo Stato, come ora noi facciamo, li prepari direttamente, avvalendosi della Farmacia centrale militare di Torino, i cui prodotti han già dato e danno risultati veramente ottimi, tanto per la economia della spesa e la buona qualità del genere, quanto per il basso prezzo di sua vendita. Il fine è quello di assicurare il pubblico, che il farmaco in dose, che il Governo mette in commercio anche per mezzo della rivendita de' generi di privativa, sia del tutto puro.

Del resto, poichè la legge affida la preparazione e la vendita de' sali di chinino alla Direzione generale delle privative, è perfettamente logico, che di essi sia chiamato a dar parere il Corpo designato dalla legge a giudicare della natura e della purezza de' farmaci: ossia, il Consiglio superiore di Sanità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1.

(Approvato).

## Art. II.

Agli articoli 2, 3 e 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460, contenente disposizioni per combattere la malaria, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — Nelle zone di cui all'art. 1 della presente legge, ai coloni ed agli operai, impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con remunerazione fissa o a cottimo, dove e in quanto le istituzioni pubbliche di beneficenza non hanno mezzi di provvedervi, le amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo dell'infezione malarica, secondo le prescrizioni del medico comunale, o del medico a ciò delegato dal comune.

La spesa anticipata da ciascun comune ed accertata nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte di cui al comma 4 del presente articolo, verrà alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malariche in ragione della estensione di ciascuna proprietà.

Per l'accertamento di queste proprietà, sarà permessa gratuitamente la visione delle mappe e carte catastali, e i relativi certificati, e le copie o note informative saranno esenti di ogni tassa o diritto erariale.

Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici ed altre imprese industriali che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, la somma anticipata dal comune per somministrazione del chinino agli operai stessi non sarà compresa nel riparto di cui al comma 2 di questo articolo, ma dovrà essere rimborsata integralmente dal titolare delle rispettive imprese.

Art. 2 bis. — Il reparto del contributo fra i proprietari di terre e l'elenco delle quote di rimborso a carico dei titolari di imprese industriali, saranno compilati dalla Giunta comunale nel mese di dicembre di ogni anno. La riscossione dei crediti relativi verrà eseguita coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico), a mezzo di ruolo reso esecutivo e pubblicato nei modi e termini stabiliti per i ruoli principali delle imposte dirette.

Il pagamento dei contributi e delle quote di

rimborso sarà fatto in tre rate bimestrali, scadenti il 10 giugno, 10 agosto e 10 ottobre d'ogni anno.

Il ruolo, in cui sarà iscritto anche l'aggio di riscossione in misura non superiore a quella per le imposte dirette, verrà consegnato all'esattore, che risponderà del carico coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

Contro le iscrizioni nel ruolo è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa nel termine di due mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione.

Art. 3. — Agli operai addetti a pubblici lavori, nelle zone di cui all'art. 1, sarà gratuitamente prestata l'assistenza medica e distribuito il chinino a scopo preventivo e curativo dell'infezione malarica, o dalla pubblica Amministrazione che conduca i lavori in economia o dall'impresa, salvo gli obblighi maggiori che siano imposti alla impresa dal capitolato d'appalto.

Gli impresari, che contravvengono agli obblighi suddetti, saranno passibili di ammenda da 100 a 1000 lire.

Le somme riscosse a tale titolo saranno devolute al fondo « Sussidi per diminuire le cause della malaria » stabilito dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino.

I casi di morte per febbre perniciosa contratta in pubblici lavori, per constatata mancanza di somministrazione del chinino, ove ciò avvenga per colpa della pubblica amministrazione o dell'impresa, daranno luogo ad indennità nella stessa misura stabilita dal testo unico della legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro approvato con Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 5. — In aperta campagna, entro i limiti delle zone malariche, di cui all'art. 1 della presente legge, i locali di ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai consorzi di bonifica, agli appalti dei pubblici lavori dovranno, essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

I modi e i termini di questa difesa saranno fissati per regolamento.

Ai proprietari ed agli industriali che faranno altrettanto per le abitazioni o pei ricoveri an-

che temporanei degli operai e contadini, su proposta dei Consigli provinciali di sanità e udita la Commissione di vigilanza, di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, saranno concessi premi fino a lire 1000, da prelevarsi dal fondo dei « Sussidi per diminuire le cause della malaria », stabilito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino.

(Approvato).

### Art. III.

All'articolo unico della legge 22 giugno 1902, n. 224, per la distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carità ed ai comuni, è fatta la seguente aggiunta:

Dove le condizioni locali, per la gravità e diffusione delle febbri malariche, o per la insufficiente assistenza sanitaria comunale, sieno per richiederlo, la concessione del chinino di Stato a prezzo di favore potrà anche essere fatta direttamente:

a) alle istituzioni pubbliche di beneficenza, esistenti oltre la Congregazione di carità, per il chinino da distribuirsi ai loro beneficiati, ed alle cooperative di lavoro pel chinino ad uso dei loro soci;

b) alle altre pubbliche amministrazioni ed istituzioni, enti morali, imprese di lavori pubblici, stabilimenti industriali, consorzi agrari e aziende rurali, cave e miniere, e altre imprese contemplate nell'art. 1 del testo unico della legge per gl' infortuni, approvate con Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, nonchè ai proprietari e conduttori di risaie, purchè si obblighino a farne direttamente la gratuita somministrazione ai propri coloni, operai, impiegati, salariati e dipendenti.

Le norme e i limiti di tali concessioni saranno fissati dal regolamento. La composizione e forma dei preparati chinacei e i modi della distribuzione si stabiliranno con Regio decreto, udito il Consiglio superiore di sanità.

I concessionari indicati alle lettere a) e b) non saranno compresi nel reparto dei contributi e nell'elenco dei rimborsi di cui al precedente articolo.

(Approvato).

### Art. IV.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare col testo unico delle leggi sanitarie previsto dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1904, le disposizioni della presente legge, e quelle non modificate, delle altre leggi 23 dicembre 1900, n. 505, 2 novembre 1901, n. 460, e 22 giugno 1902, n. 224, ed a modificare ed unificare di conformità i regolamenti per la loro applicazione.

DI MARZO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI MARZO, *relatore*. Rivolgo, per desiderio dell'Ufficio centrale, una viva preghiera all'onorevole ministro dell'interno: questa, cioè, che egli si adoperi, il più presto che potrà, a dare esecuzione alle leggi, che ora modifichiamo, su la preparazione e la vendita del chinino, sollecitandone la coordinazione in testo unico e la compilazione del relativo regolamento, affinché esse possano avere intera e pronta applicazione nella imminente campagna malarica, che io temo sarà più grave di quella dello scorso anno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Posso assicurare il Senato che è proposito del Governo eseguire la legge il più sollecitamente possibile. Tutto ciò che si poteva fare senza l'approvazione della legge è stato fatto; sono quindi perfettamente d'accordo coi propositi manifestati ora dall'Ufficio centrale per bocca del suo egregio relatore Di Marzo.

DI MARZO, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art IV.

(Approvato).

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

**Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Sistemazione dei locali occupati dagli uffici dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi nell'ex-convento della Minerva » (N. 317).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione

dei locali occupati dall'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi nell'ex-convento della Minerva ».

Prego di dare lettura del disegno di legge.  
DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 85,000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1903-904 al nuovo capitolo n. 64-ter Sistemazione dei locali occupati dagli uffici dell'Amministrazione centrale nell'ex-convento della Minerva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, sarà rinviato allo scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: « Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica » (N. 294).**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del progetto di legge: « Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio centrale di Meteorologia e Geodinamica ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.  
DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:  
(V. Stampato, n. 204).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.  
DEL ZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL ZIO. Questo disegno di legge dovrebbe essere approvato con viva soddisfazione morale, perchè fondato su due ordini di ragioni che sono evidenti, urgenti, necessari. Il primo è esplicito, il secondo, solo in parte, sottinteso. Il primo abbraccia motivi di equità e si riferisce a un miglioramento negli stipendi del personale che attende a questo servizio.

Il secondo è di logica parlamentare e riguarda la perfettibilità dei servizi stessi.

Dirò poche parole su l'uno o su l'altro argomento per concludere ad una raccomandazione al Governo.

I motivi di equità sono stati riassunti con la solita sua perspicacia di mente e rettitudine

di animo dal nostro egregio relatore. E sono cinque:

1° Il disegno di legge ebbe una autorevolissima iniziativa perchè fu proposto dal Consiglio di meteorologia e geodinamica, ottimo fondamento per attendere una sanzione vittoriosa e definitiva.

2° Alla distanza di 33 anni si trovano mutate tutte le condizioni che governano la vita materiale della generazione, ovunque essa esista, e mutate con maggiore pressione in quella dei funzionari che dimorano nella capitale. Urge, dunque, provvedere.

3° Per tutte le amministrazioni dello Stato furono proposti e accordati i relativi aumenti. Per quella composta dei funzionari dell'osservatorio meteorologico centrale non si produsse l'istesso fenomeno.

4° Il Governo però aveva fatta, e ripetutamente, la promessa di migliorare i loro stipendi.

5° Finalmente il ministro ed il relatore hanno già addimostrato all'evidenza che sulla cifra complessiva della proposta, la quale sale da 29,900 a 41,900 lire, l'aumento è solo di 12,000 lire. Ma questo aumento è in tutto compensato dalla soppressione degli straordinari e di gran parte degli aumenti sessennali, ora proposti, e da rimaneggiamenti e risparmi fatti sopra vari capitoli del bilancio di agricoltura.

Queste le ragioni di equità per le quali la legge deve essere approvata con animo tranquillo dal Senato.

Resta la seconda parte: della perfettibilità nel sistema del servizio.

Veramente non avrei voluto prendere la parola su quest'oggetto. Io domandava a me stesso: come mai il Governo presentando una nuova legge non s'interessa a ciò che costituisce la più essenziale parte del servizio, la logica parlamentare in esso e la perfettibilità del servizio stesso? Poi mi sono spiegato il silenzio del Governo col titolo della legge che è ristrettivo, e il quale dice « Modificazioni al ruolo, ecc. ».

Se il Governo avesse voluto toccare il secondo argomento evidentemente avrebbe ecceduto dal suo principal mandato di potere esecutore. Ma io ho pensato pure che le occasioni non vengono sempre a nostra voglia. Si sdegna la fortuna contro chi le perde; e la verità, anche

quando non è direttamente invocata dal bisogno, impone alla prudenza il dovere di non interamente tacerla.

E per fermo questo servizio non si connette solo alle altissime ragioni del progresso della scienza e delle sue applicazioni alla vita social, nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio.

Tutti e cinque i servizi che appartengono a questo istituto hanno perfettamente definita la loro sfera d'azione in progresso, ma il terzo di questi servizi, che si riferisce ai terremoti, perchè mai dovrebbe escludere la virtù dello zelo? escludere che in ogni circostanza deve essere domandato al Governo di prevedere per ben provvedere?

Nè vale il dire che la cosa fu riconosciuta già difficile in sè stessa, e quasi impossibile. Allorchè 20 anni addietro si discusse nell'altro ramo del Parlamento il gran tema del terremoto di Casamicciola, anche allora io fui tenace e persistente nel desiderare che il Governo provvedesse per eccitare alla scoperta d'un'invenzione pari al bisogno.

Ma non venne allora in esame il lato più utile dell'oggetto in questione; si disconobbe, o per dir meglio si obliò che in ultima analisi il ritardo della invenzione non è soltanto una calamità per il popolo, ma direttamente nuoce a tutto il Governo, e in particolar modo ai ministri delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura.

Di fatti ogni qual volta avviene un terremoto si riproduce un caso di turbamento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica; non vengono solamente compromessi i beni della pace sociale e della proprietà. I palazzi, i castelli, i templi, i privati e i pubblici edifici sono in rovina e volti in basso, e con essi vengono colpiti quasi tutti i viventi, le persone e le cose, come avviluppati in calamità senza limite.

Ne nasce un immediato appello al Governo della nazione, al ministro dell'interno perchè subito provveda. Il grido di dolore è sì forte, l'eco della stampa sì vivo che se si tarda a rispondere, la domanda diviene invettiva, maledizione, minaccia.

Il provvedere con rapidità è talmente necessario, l'eloquenza del bisogno sì imperiosa, che Governo e Camere debbono tradurre in contanti, sempre più numerosi, l'attesa.

Altro che incendi, altro che alluvioni, altro che geli, grandine, epizoozie! Per tutto questo disastro è stato possibile formare un'ampia assicurazione nazionale ed internazionale.

Nel caso nostro si tratta di riparare immediatamente, di aiutare coloro che stanno ancora sotto le rovine e di cui si ode il gemito; e che con l'aiuto possono essere tratti fuori e salvarsi.

E tutti sanno quale profonda trafittura ebbero i patrioti nel loro cuore, allorchè dalla storia del terremoto di Casamicciola restò provato che potevano esser tratti tanti miseri dalle rovine e restarono nelle mani della disperazione e della morte.

Dunque è necessario di ottenere dal Ministero la statistica dei terremoti per misurare i disastri a bene armarsi per vincerli.

E quando si pensa che vi sono 300 stazioni di geodimania in Italia le quali moltiplicate per dieci, quante sono già le nazioni più civili, formano un tutto di 3000 stazioni, e una somma ancora più grande nel resto del mondo, si comprenderà che non è difficilissima cosa il comporla, fare i confronti, dominare gli effetti.

Questa statistica si potrebbe almeno estrarla dagli ultimi trenta anni. Io per mia personale istruzione ci ha dato opera in qualche modo.

Ho consultato i provvedimenti presentati al Parlamento dal tempo di Depretis, di Magliani, di Baccarini e degli altri successori; ho letta la relazione dell'onorevole Biancheri come presidente della Commissione incaricata di riferire sul terremoto della Liguria, e sono arrivato a risultato ch'è finanziariamente d'alto rilievo.

L'onorevole ministro dell'interno non iscrive nel bilancio di prima previsione, ma spende sempre per queste perturbazioni la somma in media di due milioni alla volta; dunque non è poi una cosa da nulla, anche circoscrivendo l'analisi a quanto spetti alla sola nostra patria, sebbene la questione, il servizio, il rimedio, sia internazionale, come ho detto. La statistica del dispendio che occorre, e l'utilità di queste ricerche, troveranno esempio splendidissimo dalla storia delle recenti calamità della Martinica, ove centinaia e centinaia di milioni furono spesi.

Dunque se noi arriviamo ad inaugurare una politica di maggiore estensione di attività nell'energia dell'intelligenza otterremo che si com-

pia una grande scoperta; beneficiando la nostra patria, e il Governo d'ogni altra nazione. Si obietterà: ma perchè vi volete preoccupare anche di quello che deve fare la libertà della scienza? Dimenticate che molte dotazioni e fondazioni già esistono per dare premi a quelli che faranno scoperte in fisica, in meteorologia, in elettrotecnica? Rispondo: So bene che queste esistono, ma son tutte cose che vengono dalla carità, e buon senso dei privati; non c'è nulla che venga da parte del ministro che è direttamente responsabile del buon andamento e fruttuosità di quel servizio; non c'è una tassativa annunciazione la quale dica, come io ho avuto l'onore di proporre, vi è un premio di 6000 lire annue, con altro più sublime segnale di utilità e di gloria, stabilito per chi avrà scoperto uno strumento che preannunzi il terremoto.

Questo dovrebbe esser fatto dal ministro di agricoltura e commercio per l'ideale della scienza e dell'arte, per il primato morale e civile d'Italia, nella esplicazione di un risparmio sensibilissimo da prodursi sul bilancio del Ministero dell'interno e dei ministri delle finanze e del tesoro.

Non so se è qui presente il nuovo senatore chiarissimo professor Mosso. Ho letto, giorni addietro, in una delle riviste nella sala del Senato, e in un fascicolo degli Atti dell'Accademia dei Lincei, aver egli sostenuto in cotesta grande Assemblea la convenienza di costituire una associazione internazionale di naturalisti già dotti in meteorologia per cooperare alla determinabilità del progresso del servizio geodinamico. Ne abbia lode e gloria anticipata.

Io credo che in conclusione sia interesse di tutti che venga annunciato il grande problema, lasciando poi alla libertà delle intelligenze il quando e il come, del processo inventivo, purchè proposto dall'autorità suprema dello Stato, con premio, e simboli adeguati all'ideale.

Essi furono già ammessi, in massima, da chiari ingegni in questa alta Assemblea (e ricordo con gratitudine i nomi del presidente Serra, dell'immortale Moleschott e del senatore Bella Caracciolo).

Onde, se piace al Senato, e ne rivolgo viva preghiera, vorrei riproporre l'adozione di questa mia raccomandazione col seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a pubblicare la statistica delle somme spese per alleviare i danni prodotti dai terremoti in Italia nell'ultimo trentennio e promettere un premio efficace per l'invenzione del sismografo previsore ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ringrazio l'onorevole signor relatore della Commissione del Senato per l'ammirabile relazione che ha presentato ai colleghi suoi, nella quale con brevità di discorso, ma con bella precisione scientifica, è indicato il quadro dei vari servizi, che sono deputati a questo gruppo di personale operoso, la cui sorte noi vogliamo oggi, dopo 30 anni di attesa, migliorare con questo modesto disegno di legge. E ringrazio l'onorevole Del Zio, che con ragioni di equità e con ragioni, che egli ha chiamate di logica parlamentare, vuol dare il suo suffragio a questa riforma, raccomandandone ai signori senatori, l'approvazione.

L'onorevole Blaserna ha approvato completamente il disegno di legge, come quello che mantiene delle promesse antiche, e insieme mira a perfezionare un servizio di cui il pubblico e gli studiosi riconoscono i meriti, e come quello che vuol sistemare gli altri nuovi osservatori, che le condizioni telluriche e quelle scientifiche hanno dimostrato necessari, quali sono quelli di Pavia e di Salò, la cui utilità è già nota agli studiosi.

Vi è dunque perfetto accordo e vi sono ringraziamenti rinnovati per parte del ministro, lieto che la piccola ma giusta riforma incontri il favore del Senato.

Il senatore del Zio ha lodato l'equità del provvedimento, e ha riconosciuto che le 12 mila lire di maggiore spesa sono tolte da altri capitoli del bilancio. È un sacrificio, signori senatori, ma si deve fare, e si fa volentieri quando la urgenza di un servizio l'impone. Verranno tempi migliori anche per gli altri capitoli sofferenti. Il signor senatore Del Zio si è preoccupato infine della perfettibilità del servizio; è parso a lui che questo disegno di legge non corrisponda all'alto ideale scientifico che lo muove. Veramente egli, da acuto parlamentare, ha fatto la critica e anticipato la risposta che prevedeva gli sarebbe stata fatta dal ministro, e, cioè, che il titolo del disegno di legge ri-

guarda un miglioramento del ruolo organico, non uno sviluppo scientifico di servizi. Io lo ringrazio di aver così risposto benissimo per me. Egli però ha svolto una serie di considerazioni opportune e le ha raccomandate al Senato; ha ricordato quale e quanta è la spesa che il ministro dell'interno e quello del tesoro debbono sostenere frequentemente quando le sventure e quando i terremoti, pur troppo frequenti, rendano necessari aiuti e sussidi ai miseri, ed ha raccomandato al ministro che provveda ad una parte tecnica di questo servizio, migliorando subito quello delle previsioni, se pur la scienza consente di dire oggi con efficacia questa parola.

Io debbo rispondere al signor senatore Del Zio, che già i vari servizi, benissimo descritti nella efficace relazione dell'Ufficio centrale, fissano anche il campo relativo a questo servizio dei presagi e degli studi relativi ai terremoti. Ora, migliorando l'organico del personale, più cura si darà l'Ufficio per lo studio grave di questi fenomeni, di queste gravi previsioni.

L'onorevole signor senatore Del Zio mi domanda una statistica dei terremoti e delle spese che hanno provocato. Il bilancio ne dà le traccie, e su questo m'impegno di provvedere al più presto, perchè la domanda è giusta e va accettata. Questa statistica, della quale si hanno numerosissimi e preziosi dati, rimontanti anche a tempi molto antichi, forma un documento, che i signori senatori hanno diritto di avere dall'Amministrazione; è un dato di fatto, amministrativo e finanziario, non è un dato scientifico e soprattutto non è la previsione dei fenomeni tellurici che debbono svolgersi.

Quanto alla seconda proposta concreta del senatore Del Zio, io debbo accoglierla con riserva. Non ho nel bilancio i mezzi per assegnare premi a invenzioni future, ma posso eccitare gli studiosi a perfezionare sempre più i sismografi indicatori dei movimenti tellurici, dei quali già molti e di vari sistemi e sensibilissimi sono stati inventati, specialmente, mi piace dirlo, dagli scienziati italiani. Farei qui una promessa vana, perchè non saprei dove trovare i fondi, e non è buona promessa quella che non si può mantenere. E poi bisognerebbe che il ministro, il quale non può essere un tecnico per tutti i servizi che sono sotto la sua giurisdizione, prendesse consiglio dagli uomini di scienza, prima d'impegnarsi in sifatto con-

corso, inteso ad eccitare le menti degli studiosi italiani e a rivolgerle a una speciale, ardua scienza: ci sono Accademie italiane ed estere che ciò fanno, ultimo e importante il premio Nobel.

Ringraziando l'onorevole senatore Del Zio, lo assicuro che accolgo volentieri la prima parte della sua raccomandazione, e che cercherò di migliorare gli studi relativi al servizio dei presagi, affinchè, magari con opportune statistiche e osservazioni dei fatti e dei rimedi, come si sono svolti nel nostro paese e nei paesi più civili, si tenti di scoprire una legge, un andamento, un ricorso, se c'è, di questo fenomeno, come hanno fatto coloro che studiano più specialmente i fenomeni della meteorologia.

E se le cose si presenteranno in modo che la scienza possa trarre auspicio di scoperte utili, io mi rivolgerò al mio collega dell'istruzione per vedere se qualcuna delle istituzioni scientifiche italiane, che abbia capitali e possa rivolgerli a formar premi, creda di eccitare studi relativi a queste leggi. E spero che se esso avrà i mezzi disponibili vorrà aiutarmi; se non li avrà, e se veramente la scienza consigliasse l'opportunità di queste speciali indagini e di questi premi, io cercherò con un bilancio avvenire di chiedere, quando avrò il consiglio degli scienziati, a capo dei quali mi piace salutare il senatore Blaserna, cercherò, con l'autorità di questi uomini eminenti, di ottenere i mezzi per provvedere a premi.

Ringrazio quindi l'onorevole senatore Del Zio dell'ordine di considerazioni da lui svolte per amore al progresso scientifico, le prime delle quali accetto, perchè trattano di fatti amministrativi; e le seconde, che riguardano ardui problemi di scienza, mi riservo di accettarle, quando avrò da una parte il consiglio della scienza e dall'altra la possibilità di mantenere la mia promessa. (*Approvazioni*).

DEL ZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL ZIO. Ringrazio l'onor. ministro delle considerazioni fatte e della benevolenza con la quale ha in massima apprezzati i miei sentimenti sulla questione.

Ma la sua risposta ha due parti: con una egli accetta il primo inciso della mia raccomandazione perchè si riferisce a fatti consumati, quali sono le terribili calamità prodotte dal

terremoto, e alle spese che non solo furono iscritte ma già versate per alleviarne i danni. Con la seconda parte, poi, egli ha detto di sospendere il suo impegno. E certamente se questa sospensione fosse un ossequio a coloro che rappresentano il diritto costituito e costituendo della scienza, non solo sarebbe lodevole per l'onor. ministro, ma lodevolissimo in me il rassegnarmi.

Riconosco che siamo ancora lontani dal grado di luce necessario per la scoperta di una legge e di una esperienza in essa. Ma quanto all'espressione di un bisogno, e al simbolo di un premio per soddisfarlo; quanto alla ragione di Stato che lo addita conseguibile, e che fa pungello agl'ingegni, l'onor. ministro deve considerare che il timore dell'assegno di una somma in bilancio, quasi spesa annualmente obbligatoria, è del tutto inammissibile e vano.

L'invenzione, o si fa o non si fa. Nel primo caso la promessa resta una promessa per cosa futura.

Ella, onor. ministro, non dovrà torre una lira da nessun capitolo, se non è fatta l'invenzione. Ma nella seconda ipotesi, la ricompensa è irrecusabile; comechè tutti proclamino a ragione che la verità non ha bisogno di nulla, e che la virtù sia premio a se stessa.

Quella corona d'oro che fu data già in anticipazione ad altri, resterebbe un'arra, alcunchè di provvisorio e secondario che non potrebbe pretendere a rivestire dignità di premio europeo, con carattere anfizionario, filosofico, religioso e umanitario. In quest'ultima forma, l'invenzione stessa darebbe tale un risparmio su tutt'i bilanci, e tale ricchezza di effetti nella coscienza sociale che sarebbe centuplicatamente sorpassata dai benefizi, ogni spesa anteriormente fatta per conquistarla.

Sicchè, perdoni, onor. ministro, se ardisco dire che non trovo conseguente il suo patriottismo, nè perfetto il suo amore all'amministrazione che dirige.

Ripeto: la mia proposta, io doveti ritirarla venti anni addietro, ma essa, ora, ha trovato congrua la sanatoria: adesso è già sperimentale la controprova. Mancando sempre l'invenzione bisognerebbe rassegnarsi a lutti immensi e a periodici enormi dispendi.

Preparando la scoperta, il Governo avrà sempre un premio maggiore del premio.

Per conseguenza io pregherei l'onor. Rava di accettare con benevolenza tutto il mio pensiero.

BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *relatore*. Mi parrebbe molto strano se in una discussione come questa, che si è elevata e che ha un carattere, dirò così, più scientifico che amministrativo, perchè nella parte amministrativa siamo tutti d'accordo, il vostro relatore non prendesse la parola. Chiedo quindi il permesso di dare qualche spiegazione sui concetti svolti dal senatore Del Zio.

Ringrazio anzitutto il signor ministro e il senatore Del Zio delle benevole parole che hanno voluto usare alla mia piccola relazione.

Siccome sul contenuto di questo progetto di legge siamo perfettamente d'accordo, mi pare inutile entrare in maggiori spiegazioni.

L'onor. Del Zio ha espresso un desiderio, che il signor ministro non ha potuto accettare, e sarebbe quello di stanziare fin d'ora un premio per chi potesse raggiungere la grande invenzione di prevedere i terremoti. Io ritengo che non si possa fare uno stanziamento per una scoperta che non si sa se e quando verrà, e in quale forma verrà. Se tale stanziamento è piccolo, non sarà certo in conformità dell'importanza della cosa, e creda l'onor. Del Zio che, se domani venisse innanzi a noi uno che desse la prova di aver trovato il modo di prevedere, anche di sole 24 ore, un terremoto in una data località, sarebbe questa tale importante scoperta ed avrebbe tale il plauso di tutta l'umanità, che il premio non gli potrebbe mancare.

Sarei io il primo a perorare la sua causa, sia innanzi a questi o ad altri ministri, chiedendo in nome dell'umanità che questo grande inventore venga premiato, e non con sei o con diecimila lire, ma con centomila e più; poichè tale sarebbe il premio che costui meriterebbe. Uno stanziamento a questo scopo fatto oggi non avrebbe nessuna importanza e per ciò prego l'onor. Del Zio di accontentarsi delle belle parole pronunciate dall'onor. ministro, il quale ha promesso tutto ciò che sa di poter mantenere, e tutto il resto vorrebbe lasciarlo all'avvenire.

Ciò detto, non mi rimane che di raccomandare al Senato perchè voglia dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge.

---

LEGISLATURA XXI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1904

---

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1904 il ruolo organico e gli stipendi del personale dell'Ufficio centrale di

meteorologia e di geodinamica sono determinati dalla tabella unita alla presente legge.

Dalla stessa data è soppresso un posto di assistente con lo stipendio di L. 1500 e l'indennità di residenza di L. 500 nel ruolo organico degli Osservatori meteorici di montagna, approvato con R. decreto del 30 ottobre 1902, n. 556.

**Ruolo organico dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica.**

Nuovo ruolo organico approvato con R. decreto del 4 settembre 1898, n. 545		Nuovo ruolo organico		Differenza		
GRADI E CLASSI	Numero	Stipendi		Numero	Stipendi	
		individuali	per classi		individuali per classi	nel numero dei posti nella spesa
<b>1ª CATEGORIA</b>						
Direttore . . . . .	1	6,000	6,000	1	6,000	»
Assistente . . . . .	1	3,000	3,000	1	3,200	+ 200
Assistenti . . . . .	4	2,000	8,000	3	3,000	+ 3,000
					2,000	- 2,000
<b>2ª CATEGORIA</b>						
<i>Uffici tecnici.</i>						
Segretario . . . . .	1	2,500	2,500	1	3,000	+ 500
Compilatori . . . . .	1	2,100	2,100	1	2,500	+ 400
Id. . . . .	2	1,600	3,200	2	2,000	+ 800
Id. . . . .	2	1,300	2,600	2	1,700	+ 800
				3	1,400	+ 4,200
<b>Personale di servizio.</b>						
Inservienti . . . . .	1	1,000	1,000	1	1,300	+ 300
Id. . . . .	1	800	800	1	1,200	+ 400
Portiere . . . . .	1	700	700	1	1,100	+ 400
Inservienti . . . . .				3	1,000	+ 3,000
	15		29,900	21	41,900	+ 12,000

## Art. 2.

Dalla data anzidetta sono aggiunti nella pianta organica del personale degli Osservatori geodinamici, approvata coi Regi decreti del 24 luglio 1885, n. 3286, 5 gennaio 1893, n. 5 e 30 ottobre 1902, n. 557, due posti di direttori (incaricati) per gli Osservatori geodinamici di Pavia e di Salò, con l'assegno annuo di L. 500, ed un posto di assistente con lo stipendio di L. 2000 per lo stesso Osservatorio di Pavia.

Lo stipendio annesso ai posti di direttori degli Osservatori geodinamici di Casamicciola e di Rocca di Papa, è portato dalla data anzidetta a L. 4000.

(Approvato).

## Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a fare le necessarie variazioni nelle proposte assegnazioni dei capitoli della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1904-905, secondo il quadro annesso alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo ora l'ordine del giorno proposto dal senatore Del Zio:

« Il Senato invita il Governo a pubblicare la statistica delle somme spese per alleviare i danni prodotti dai terremoti in Italia nell'ultimo trentennio e promettere un premio efficace per l'invenzione del sismografo previsore ».

Il senatore Del Zio mantiene questo ordine del giorno?

DEL ZIO. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole ministro e dal relatore modifico la seconda parte del mio ordine del giorno, il quale suonerebbe così:

« Il Senato invita il Governo a pubblicare la statistica delle somme spese per alleviare i danni prodotti dai terremoti in Italia nell'ultimo trentennio, e confida che possa valere alle discussioni future ».

PRESIDENTE. Il signor ministro di agricoltura, industria e commercio accetta questo ordine del giorno?

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Lo accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Del Zio, accettato dal signor ministro.

(Approvato).

## Per l'interpellanza del senatore Strozzi.

PRESIDENTE. Come il Senato rammenta, il senatore Strozzi ha presentato un'interpellanza ai ministri dell'interno e della pubblica istruzione per sapere se dopo l'incendio della Biblioteca di Torino il Governo intenda prendere provvedimenti energici per tutelare le gallerie, le biblioteche, gli archivi e i musei che in molte città d'Italia si trovano seriamente minacciati dal fuoco; quali provvedimenti poi intenda prendere specialmente per la galleria degli Uffizi, per la biblioteca e l'archivio di Firenze, che trovandosi riuniti, sovrapposti ed a contatto con abitazioni particolari, e soprastanti agli uffici postali, a botteghe e magazzini contenenti anche materie infiammabili, sono in evidente continuo e serio pericolo.

Ora, il senatore Strozzi, non con uno, ma con parecchi telegrammi, prega che sia fissato un giorno per lo svolgimento di questa sua interpellanza. Io quindi interrogo in proposito l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non ho difficoltà alcuna di rispondere all'interpellanza del senatore Strozzi quando il Senato crede, ma devo osservare che è stato presentato un disegno di legge all'altro ramo del Parlamento appunto per stanziare una somma considerevole allo scopo di prendere provvedimenti, sia relativi alla biblioteca di Torino, sia per quanto riguarda le biblioteche e gli archivi di Stato. La discussione di questo disegno di legge darà l'occasione per discutere in modo pratico e concreto questo argomento.

Ad ogni modo, se l'onorevole senatore Strozzi desidera fissare un altro giorno, sono agli ordini del Senato.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Non è il relatore di questo disegno di legge che ha domandato la parola, ma, per caso, è la stessa persona che è in grado forse di dare qualche spiegazione su questo argomento.

Dopo la disgrazia avvenuta alla biblioteca di Torino, il ministro dell'istruzione pubblica nominò una Commissione per studiare i mezzi atti a prevenire tali disgrazie, ed io mi onoro di presiedere questa Commissione. Essa non ha terminato il suo lavoro, ma lo terminerà tra breve; mi pare quindi sarebbe molto meglio se l'onorevole senatore Strozzi volesse rimandare la sua interpellanza a quando vi sarà anche questa relazione, perchè si potrà discutere sopra una base più concreta.

PRESIDENTE. Rispondendo al senatore Strozzi, alle considerazioni fatte dal ministro aggiungerò anche quelle dette dall'onor. Blaserna.

Il senatore Strozzi farà quello che crederà; io non potevo rispondere altrimenti e non tener conto del diritto che spetta ad ogni interpellante.

**Approvazione del progetto di legge: « Costituzione in Comune autonomo della frazione di Carfizzi (provincia di Catanzaro) » (N. 319).**

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: « Costituzione in Comune autonomo della frazione di Carfizzi (provincia di Catanzaro) ».

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:  
(V. *Stampato*, N. 319).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La frazione di Carfizzi è separata dal comune di San Nicola dell'Alto, ed è costituita in Comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del progetto di legge: « Aggregazione del Comune di Ronco all'Adige al II<sup>o</sup> mandamento di Verona » (N. 321).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Ronco all'Adige al mandamento di Verona ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:  
(V. *Stampato* n. 321).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Ronco all'Adige (Verona) sarà separato, non più tardi del 1<sup>o</sup> gennaio 1905, dal mandamento di Isola della Scala ed aggregato a quello II di Verona.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, con Decreto Reale, le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei cinque disegni di legge approvati testè per alzata e seduta.

Prego il senatore Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

**Risultati di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle leggi sulla preparazione e vendita del chinino di Stato e sulla malaria;

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Sistemazione dei locali occupati dagli uffici dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi nell'ex-convento della Minerva;

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio Centrale di meteorologia e geodinamica;

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Carfizzi (provincia di Catanzaro);

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Aggregazione del Comune di Ronco all'Adige al II° mandamento di Verona;

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di due componenti della Commissione d'inchiesta per la marina militare, in sostituzione di due dimissionari.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione e trasformazione di prestiti agli enti locali del Mezzogiorno continentale (N. 314);

Nomina di professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 287);

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Contabili e Guardiani di magazzino » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse (N. 305);

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Disegnatori » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse (N. 306);

Provvedimenti a favore delle Casse per gli invalidi della marina mercantile (N. 325);

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 27,137 73 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 298);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 3,902,304 15 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative (N. 313).

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Licenziato per la stampa il 18 maggio 1904 (ore 16)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.